

DELIBERA N. 326/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
PROVINCIA DI TERNI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 settembre 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la nota del 19 giugno 2024 (prot. n. 0169591), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la delibera relative al procedimento avviato nei confronti della Provincia di Terni a seguito della segnalazione del 7 giugno 2024, acquisita il 10 giugno 2024, del signor Leonardo Grimani, candidato Sindaco al Comune di San Gemini (TR), lista civica “San Gemini cambia verso – Leonardo Grimani Sindaco”, riguardante la pubblicazione di un post, sulla Pagina Facebook della Provincia di Terni, intitolato “STRADE SICURE”, relativo all’apertura di due cantieri per la riqualificazione della pavimentazione della strada provinciale 113 con riferimento ai Comuni di San Gemini e Acquasparta;

PRESO ATTO che il Comitato ha verificato che il post segnalato, pubblicato sul profilo Facebook “Provincia di Terni” (https://www.facebook.com/provincia.ufficiostampa/?locale=ku_TR&paipv=0&eav=AfZkKQaFzGPDAbViCe_tiWN-6WfKHDFWnAq7ZOQzYaQs1RBOankLT8OxDx6MkwjyMAg&rdr), reca il testo: “*STRADE SICURE. Ancora investimenti sulle nostre strade. Altri 200mila euro per garantire sicurezza e ottimali condizioni di transitabilità. Dopo quelli ad Amelia e Giove, altri due cantieri saranno aperti la prossima settimana a San Gemini ed Acquasparta. Si tratta di lavori di riqualificazione delle pavimentazioni sulla Sp113 in tratti molto frequentati dal traffico civile e commerciale. TERMINATI INVECE I LAVORI sulla Sp 65 a Santa Lucia di Stroncone*”, è «accompagnato da n. 3 foto dei lavori effettuati con relativa descrizione “Foto 1 San Gemini, foto 2 Acquasparta, foto 3 Santa Lucia” e link alla pagina del sito della Provincia di Terni contenente l’intero comunicato stampa (“Leggi tutto –”) <https://www.provincia.terni.it/.../-provincia-di-terni...>>>;

PRESO ATTO che il Comitato ha rilevato che “*tale pagina risulta essere riconducibile all’amministrazione provinciale stante l’indicazione dell’indirizzo mail stampa@provincia.terni.it, dell’indirizzo del sito istituzionale provincia.terni.it e del numero di telefono 0744483371 che dalle verifiche condotte sembra essere dell’Ufficio stampa dell’Ente*”;

PRESO ATTO che il Comitato ha rilevato la “*esistenza di un altro profilo Facebook istituzionale della Provincia di Terni (<https://www.facebook.com/p/PROVINCIA-DI-TERNI-100064495908282/>) in cui non appare il post segnalato*”;

PRESO ATTO che il Comitato, ravvisata la non rispondenza dell’iniziativa di comunicazione istituzionale segnalata a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000, e considerato che i Comuni di San Gemini e Acquasparta erano interessati dalle consultazioni elettorali amministrative, in data 10 giugno ha contestato alla Provincia di Terni la presunta violazione dell’articolo 9 della Legge 28/2000 per il post “STRADE SICURE”, pubblicato sul profilo Facebook “Provincia di Terni”



https://www.facebook.com/provincia.ufficiostampa/?locale=ku_TR&paipv=0&eav=AfZkKQaFzGPDAbViCe_tiwN-6WfKHDFWnAq7ZOQzYaQs1RBOankLT8OxDx6MkwjyMAg&rdr

il 7 giugno 2024, avendo ritenuto non ricorrere l'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione *“in quanto detta iniziativa, anche per i toni usati nel post, non appariva correlata all'efficace funzionamento dell'ente, non sembrando ricorrere alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità della comunicazione pubblicata a poche ore dal termine della campagna elettorale”*;

ESAMINATE le memorie difensive dell'11 giugno 2024, con le quali la Presidente della Provincia di Terni ha dedotto quanto segue:

- il testo del post non contiene riferimenti a rappresentanti istituzionali o persone, né contiene dichiarazioni riconducibili a soggetto specifico. È, pertanto, impersonale;

- a dimostrazione della *“assoluta indispensabilità e improrogabilità della comunicazione”*, la Presidente della Provincia specifica che la comunicazione oggetto di contestazione è correlata ad una ordinanza emessa dalla Provincia di Terni *«con la quale sono state disposte alcune limitazioni alla circolazione, consistenti nella istituzione di senso unico alternato nei tratti della SP 113 Tiberina, ricadenti nei Comuni di San Gemini e Acquasparta e precisamente dal KM 22+773 al KM 30+876 (vari tratti), al fine di “evitare situazioni di pericolo al transito e assicurare la pubblica incolumità”»*. Precisa, inoltre, che il post oggetto di contestazione *“reca apposto link che rimanda al corrispondente comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con specifica menzione dell'ordinanza di cui sopra”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, nel caso di specie, che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia avvenuta in data 11 aprile 2024;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate,

ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*”;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l'altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE del post segnalato e delle pagine *Facebook* della Provincia di Terni;

RILEVATO che il post oggetto di segnalazione risulta rimosso dalla pagina *Facebook* “Provincia di Terni” ([https://www.facebook.com/provincia.ufficiostampa/?](https://www.facebook.com/provincia.ufficiostampa/?locale=ku_TR&paipv=0&eav=AfZkKQaFzGPDAbViCe_tiWN-6WfKHDFWnAq7ZOQzYaQs1RBOankLT8OxDx6MkwjyMAg&rdr)

[locale=ku_TR&paipv=0&eav=AfZkKQaFzGPDAbViCe_tiWN-](https://www.facebook.com/provincia.ufficiostampa/?locale=ku_TR&paipv=0&eav=AfZkKQaFzGPDAbViCe_tiWN-6WfKHDFWnAq7ZOQzYaQs1RBOankLT8OxDx6MkwjyMAg&rdr)

[6WfKHDFWnAq7ZOQzYaQs1RBOankLT8OxDx6MkwjyMAg&rdr](https://www.facebook.com/provincia.ufficiostampa/?locale=ku_TR&paipv=0&eav=AfZkKQaFzGPDAbViCe_tiWN-6WfKHDFWnAq7ZOQzYaQs1RBOankLT8OxDx6MkwjyMAg&rdr)), come accertato dalle ulteriori verifiche condotte dal Comitato dopo l'invio della contestazione;

RILEVATO inoltre che l'ultimo post pubblicato sulla pagina *Facebook* della Provincia di Terni <https://www.facebook.com/p/PROVINCIA-DI-TERNI-100064495908282/> risale al 2015;

PRESO ATTO che il Comitato ha proposto l'archiviazione del procedimento per adeguamento spontaneo;

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Provincia di Terni, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba